



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile – Esecuzioni Mobiliari

ORDINANZA DI VENDITA

_____ creditore

_____ debitore

Il Giudice dell'esecuzione,

Sciogliendo la riserva assunta in udienza;

letti gli atti ed i documenti di causa, nonché la relazione peritale depositata dal nominato CTU, dott. Roberto RAPELLI, in data 30 gennaio 2026;
vista l'istanza della parte creditrice _____

Rilevato che, nella procedura esecutiva in oggetto sono state sottoposte a pignoramento una parte delle quote sociali della società _____ **S.r.l.**, con sede legale ed operativa in Torino (TO) – Piazza Vittorio Veneto, _____ – C.F e P.I. _____ di nominali euro 11.250 pari al 75,00% del capitale sociale di proprietà della parte debitrice _____

RITENUTO

che le quote sociali debbano essere inizialmente poste in vendita al prezzo base pari a quello determinato nella relazione peritale depositata in atti dal CTU incaricato dott. Roberto RAPELLI, che qui si richiama integralmente;

che, la modalità di vendita debba essere quella indicata all'art. 530 c.p.c. con modalità telematiche (nel caso specifico, senza incanto mediante vendita asincrona);

che, pare quindi opportuno, in virtù di quanto indicato all'art. 503 del c.p.c. e dall'art. del 532 c.p.c., delegare allo scopo, il CTU dott. Roberto RAPELLI, alla luce della conoscenza della pratica, delle specifiche competenze e della peculiare natura del compendio pignorato;

che, ai sensi degli art. 530 e seguenti c.p.c., deve essere disposta la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c., che prevede l'obbligatoria pubblicazione sul portale del

Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata Portale delle Vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria; Portale accessibile agli indirizzi

<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>; <https://pvp.giustizia.it>

<https://venditepubbliche.giustizia.it>)

che, la pubblicità sia altresì fatta mediante pubblicazione sui quotidiani di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata o con altra opportuna metodologia alternativa (anche a mezzo Internet)

P.Q.M.

visti gli art. 532 e seguenti c.p.c.,

DISPONE la vendita delle quote sociali pignorate;

DELEGA il dott. **Roberto RAPELLI** con studio in Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 6 per le operazioni di vendita relativamente ai beni mobili oggetto della presente esecuzione, e per l'espletamento delle incombenze per analogia indicate nell'art. 591 bis c.p.c. fino alla predisposizione della bozza del progetto di distribuzione;

DISPONE inoltre che:

1. l'avviso di vendita contenga, ai sensi dell'art. 530 c.p.c. la fissazione delle specifiche condizioni;

2. la pubblicità straordinaria sia fatta, omesso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi:

a. almeno 50 giorni prima dell'udienza di vendita mediante pubblicazione dell'avviso di vendita, e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria sul Portale delle Vendite Pubbliche (accessibile agli indirizzi <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>; <https://pvp.giustizia.it>; <https://venditepubbliche.giustizia.it>) e così dovrà provvedere per i successivi tentativi di vendita;

b. almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione dell'avviso di vendita integrale, della presente ordinanza e della perizia in atti sui portali Internet gestiti da Astalegale.net S.p.A.: www.astalegale.net; www.spazioaste.it; www.tribunale.torino.giustizia.it; gli adempimenti inerenti la pubblicità, punto a) dovranno essere curati dal Commissionario e con spese a carico del creditore procedente; gli adempimenti inerenti la pubblicità, punto b) dovranno essere curati dal Commissionario e con spese a carico del creditore procedente almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

3. che il creditore, a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari, o i creditori muniti di titolo esecutivo, debbano provvedere al pagamento del contributo unificato di euro 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e di successivamente trasmettere al Commissionario i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita.

Ove al Commissionario non sia trasmessa la prova dell'avvenuto pagamento del contributo, e quindi il medesimo non possa prontamente procedere alla pubblicazione sul portale, egli dovrà depositare il fascicolo in Cancelleria;

4) che le offerte telematiche pervenute sul portale del gestore, ai sensi dell'art. 571 c.p.c. e seguenti, siano successivamente esaminate presso lo studio del Commissionario in Torino – C.so Duca degli Abruzzi, 6;

5) che il Commissionario pubblichi l'avviso di vendita nel termine di 3 (tre) mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e completi le operazioni delegate con la formazione del progetto di distribuzione nel termine massimo di 12 (dodici) mesi;

FISSA il prezzo minimo di vendita per il primo tentativo in misura non inferiore al prezzo determinato dal CTU nella propria relazione peritale pari ad euro 19.200,00 (diciannovemila duecento/00);

DISPONE che, in caso di esito negativo, sia fissato un nuovo esperimento di vendita telematico, che tali esperimenti siano complessivamente non inferiori a 3 (tre), con un prezzo base inferiore

di un quinto rispetto a quello precedente, ed entro un termine finale non inferiore a 6 mesi e non superiore a un anno, alla cui scadenza il fascicolo dovrà essere depositato in Cancelleria;

AUTORIZZA il Commissionario a sottoscrivere, in nome e per conto della procedura, il contratto per la vendita di beni mobili tramite il portale www.spazioaste.it (gestito da Astalegale.net S.p.A.) e, contestualmente, autorizza la medesima Astalegale.net a prelevare dal ricavato della vendita il proprio compenso (pari al 7% + IVA sul prezzo effettivo di vendita fino ad euro 75.000 o al minore importo eventualmente concordato o, in caso di mancato saldo del prezzo, sull'importo della cauzione ove prevista oltre IVA) che sarà direttamente fatturato dal gestore e posto a carico dell'aggiudicatario;

AUTORIZZA il Commissionario a delegare la ricezione dei pagamenti disposti dagli utenti, a mezzo bonifico bancario, direttamente sul c/c IBAN: IT70Q0310432730000000821217 BIC/SWIFT: DEUTITM1096 presso Deutsche Bank S.p.A. filiale di Carate Brianza (MB) intestato ad Astalegale.net o a mezzo di carta di credito a favore del medesimo gestore previa registrazione online sul portale;

DISPONE che, onde evitare ulteriori spese, il c/c intestato alla procedura presso Banca Sella S.p.A. - sede di Torino, Via San Donato, 34/36 possa essere aperto solo nel caso di buon esito delle operazioni di vendita e al solo fine di eventualmente recepire il bonifico di quanto ricavato disposto da Astalegale.net; DISPONE che nella pubblicità venga precisato:

- a. il gestore della vendita telematica: Astalegale.net S.p.A. – www.spazioaste.it;
- b. la durata del periodo di gara telematica, sia di 3 gg. lavorativi dall'ora di inizio della gara medesima (fatto salvo il cosiddetto periodo di auto estensione);
- c. l'importo della cauzione, nella misura del 10% del prezzo offerto, potrà essere depositata, a mezzo bonifico bancario entro le ore 12:00 dei due giorni lavorativi antecedenti la data di fine vendita su conto corrente intestato al gestore Astalegale.net o, entro la mezz'ora antecedente la data di fine vendita, se disposta a mezzo di carta di credito direttamente sul portale;
- d. l'accettazione dell'esito della vendita dovrà essere espressamente autorizzata dal Commissionario anche in ragione della specificità dei beni oggetto di pignoramento;
- e. i depositi cauzionali dei soggetti non aggiudicatari saranno restituiti direttamente a cura del gestore Astalegale.net;
- f. l'aggiudicatario dovrà versare le somme dovute a saldo, comprese tutte le spese e le imposte dovute, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al gestore Astalegale.net entro 60 gg. dall'aggiudicazione;
- f. il mancato pagamento del prezzo e delle spese di trasferimento a carico dell'aggiudicatario nei termini e secondo le modalità stabilite comporta la decadenza dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.587 c.p.c., nonché la caducazione della cauzione depositata;
- f. il gestore disponga l'accredito del ricavato della vendita sul c/c della procedura già al netto delle proprie competenze.

DISPONE che, ricevuta l'idonea documentazione dal gestore, il Commissionario provveda alla redazione del verbale delle operazioni di vendita che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone eventualmente presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dall'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario;

DISPONE che l'aggiudicatario, al momento del versamento del prezzo, debba depositare una dichiarazione contenente le informazioni ex art. 22 D. Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio).

DISPONE che il medesimo Commissionario provveda ad eseguire tutte le formalità ex lege prescritte per il trasferimento delle quote sociali sopra indicate, previo versamento del saldo prezzo a cura dell'aggiudicatario, ivi compresa la cancellazione del pignoramento dai pubblici registri e di provvedere al pagamento delle eventuali imposte o somme dovute detraendo, ove necessario, l'importo delle medesime dalla somma ricavata dalla vendita;

DISPONE che, conclusa la vendita e completati tutti gli adempimenti prescritti, il Commissionario depositi il fascicolo in Cancelleria;

INVITA il Commissionario a comunicare al giudice gli esiti della vendita e riserva all'esito ogni decisione circa eventuali diverse modalità di vendita;

DISPONE che l'avviso di vendita sia notificato con modalità ordinarie o a mezzo PEC al creditore precedente e al debitore esecutato a cura del precedente Commissionario;

DISPONE che la presente ordinanza venga comunicata alle parti, al CTU, nonché Commissionario.

Torino, 14 giugno 2026

Il Giudice dell'Esecuzione

Agnese Dorina Trovo'